

CICLO FORMAZIONE "IL ROSSO E IL VERDE"



# RAPPORTI TRA IL TUA E LE NORME EUROPEE

ELENA MAZZONI

ALL'INTERNO DELLA DISPENSA  
TROVERETE L'INTERVENTO DI  
FRANCESCO PANIÈ  
"IL MITO DELLA CRESCITA VERDE"

EDIZIONI  
GIO.CO 

Edizioni GIO.CO.

Scaricabili gratuitamente su  
[www.giovanicomunisti.it](http://www.giovanicomunisti.it)

Il contenuto di questa dispensa, è realizzato da Elena Mazzoni, Responsabile Nazionale Ambiente del PRC, intervento di Francesco Paniè, giornalista e attivista, membro del coordinamento nazionale della Campagna Stop TTIP Italia. Per l'associazione ambientalista Terra! si occupa di ricerca e comunicazione. Grafica a cura del dipartimento formazione delle e dei GC.

A cura del dipartimento formazione delle/dei Giovani Comuniste-i  
Maggio 2020

**Edizione GIO.CO.**

## Sommario

Rapporti tra il TUA e le norme europee .....	4
Il mito della “crescita verde” porterà al collasso ecologico .....	10

## Rapporti tra il TUA e le norme europee

Oltre a doversi coordinare con altre discipline nazionali, il TUA deve necessariamente fare i conti con normative provenienti dall'Unione europea<sup>1</sup> o dal diritto internazionale.

Iniziando dai rapporti con la normativa europea, appare in questo ambito fondamentale la previsione, ex art. 176 del Trattato di Nizza, secondo la quale, le misure eventualmente approvate dagli stati membri in senso più restrittivo rispetto agli standard dell'Unione devono essere «compatibili» con il Trattato e ciò al fine di impedire che esse possano costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio all'interno dell'Unione.

La politica dell'Unione in materia di ambiente, agli articoli 11 e da 191 a 193 del TFUE, chiarisce che l'UE dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esempio l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici.

Il suo campo d'azione è limitato dal **principio di sussidiarietà** e dal requisito dell'unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda le questioni di natura fiscale, la pianificazione del territorio, la destinazione dei suoli, la gestione

---

<sup>1</sup> Ambiente in Europa-breve quadro di riferimento.

-Trattato di Roma, 25 marzo 1957, solo generici riferimenti al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini;

-Atto Unico Europeo, 1986, nel Trattato un apposito titolo, il VII, sotto la voce "Ambiente", integrava la politica sociale;

-Maastricht, 11 febbraio 1992, "crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente"

("mercato sostenibile", art. 95 TCE oggi art.114 TFUE: "La Commissione nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 - mercato interno - in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato")

-Trattato di Amsterdam art. 2: "La Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche...un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo".

-Carta Europea dei diritti dell'uomo art.37: "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"

-Trattato di Lisbona o TFUE art. 191 (ex. 174 Trattato di Nizza).

quantitativa delle risorse idriche, la scelta delle fonti di energia e la struttura dell'approvvigionamento energetico.

Il D.Lgs. n. 152/2006 chiarisce come, i criteri generali fissati nel decreto, costituiscano i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117, commi 1 e 3, della Costituzione<sup>2</sup> e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

Ciò vale come criterio orientativo, anche per regioni ed enti locali, nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

A partire dal 13 febbraio 2008, con il D.Lgs. n. 4, sono stati introdotti cinque nuovi articoli, 3 bis – 3 sexies, alla originaria Parte I.

Con gli art. 3 bis e 3 ter sono stati introdotti nel nostro ordinamento nazionale i principi tradizionali che regolano la normativa ambientale dell'Unione Europea.

In particolare, l'art.3 bis dispone che, *“i principi posti dalla presente Parte*

---

<sup>2</sup> In realtà è un problema annoso quello della discussa nozione di ambiente che non è indicata in alcuna disposizione di legge nazionale.

Tace la Costituzione, solo con la sent. 30 dicembre 1987, n. 641, della Corte Costituzionale si è colmata la lacuna e fornita una visione integrata degli artt. 9 e 32 Cost.: “nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assume a valore primario ed assoluto”.

Solo nel 2001 si è avuto un esplicito richiamo alla “tutela dell'ambiente” con l'art. 117: “Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”. La Costituzione portoghese del 1976 riconosce: “gli aspetti economici, sociali, e culturali oltre a quelli puramente ecologici”; quella del Perù del 1979, “il diritto di vivere in un ambiente sano, ecologicamente equilibrato ed appropriato allo sviluppo della vita” e quella dell'Argentina, del 1994, inserisce il concetto di “sviluppo sostenibile, di qualità della vita e di informazione ed educazione ambientale”.

La sentenza n. 4362 del 1991 della Cassazione Civile, stabilisce che “si è distinto tra ambiente quale risulta dalla disciplina relativa al paesaggio (che in quanto tale forma oggetto di tutela conservativa), ambiente preso in considerazione dalle norme poste a protezione contro fattori aggressivi (difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua etc.), ed ancora, ambiente quale oggetto di disciplina urbanistica e di tutela del territorio, riconducendosi, poi, le nozioni così configurate, ai valori di protezione della natura, degli insediamenti umani e della qualità della vita, che trovano fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione”; invece la sentenza n. 9727 della Cassazione Penale ha definito che ambiente è “il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona; l'ambiente è una nozione, oltretutto unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario.”

L'elemento unificante di tutte queste elaborazioni è, comunque, una visione utilitaristica dove al centro c'è esclusivamente la tutela del bene dell'uomo e non la tutela delle risorse naturali.

*prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente".<sup>3</sup>*

L'articolo 3 ter, invece, riprende i principi codificati, quali quelli di *“precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga”<sup>4</sup> che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”*.

Il principio del **chi inquina paga** considera inquinamento ogni deterioramento dell'ambiente, provocato dall'attività produttiva volontaria o involontaria dell'uomo, ed è finalizzato a prevenire o altrimenti riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all'acqua e al suolo. Gli operatori che esercitano talune attività professionali quali il trasporto di sostanze pericolose, o attività che comportano lo scarico in acqua, sono tenuti ad adottare misure preventive in caso di minaccia imminente per l'ambiente. Qualora il danno si sia già verificato, essi sono obbligati ad adottare le misure del caso per porvi rimedio e a sostenerne i costi. Il campo di applicazione della direttiva è stato ampliato tre volte per includere rispettivamente la gestione dei rifiuti di estrazione, l'esercizio dei siti di stoccaggio geologico e la sicurezza delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.

É un principio molto importante che ha 3 diverse finalità:

---

<sup>3</sup> Art.191 TFUE “La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

<sup>4</sup> Utilizzato per la prima volta dal Comitato per l’ambiente dell’OECD nel 1962, poi trasformatosi nell’OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

In ambito comunitario viene disciplinato nella Raccomandazione del 1975 e nell’Atto Unico Europeo del 1987. Con la normativa UE invece lo troviamo all’art. 191, comma 2, TFUE (ex 174 TCE) e nella Direttiva 2004/35/Ce direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita in Italia per mezzo del D.Lgs. 152/06, Parte VI.

1.economica, perché è lo strumento per l'internalizzazione dei costi ambientali dell'impresa;

2.macroeconomica, ovvero legata allo scopo di evitare distorsioni del commercio internazionale in quanto il Paese che consente ai produttori collocati sul suo territorio di esternalizzare i costi e quindi di inquinare l'ambiente, offre un vantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi che invece impediscono che l'esternalizzazione del costo venga attuata ed impongono al produttore di assumersi i costi necessari per evitare il deterioramento ambientale c.d. dumping ambientale;

3.etica, in quanto l'applicazione del principio risponde al principio di equità di far sopportare i costi della protezione dell'ambiente a coloro che causano situazioni di disagio alla collettività

L'art. 3 quater è interamente dedicato al principio dello **sviluppo sostenibile**<sup>5</sup>, tanto che se ne riporta la definizione e diviene un vero e proprio principio generale che deve guidare ogni attività umana giuridicamente rilevante: *“ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”*.

Sulla base di esso, ogni attività antropica deve garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

---

<sup>5</sup> Introdotta dal rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo del 1987 :

“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che risponde alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Il concetto, lungi dall'essere un principio statico, corrisponde piuttosto ad un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono esser resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”.

-Disciplinato poi dal Trattato di Maastricht (1992), Trattato di Amsterdam (1997) e Carta dei Diritti fondamentali dell'UE (proclamata a Nizza, nel dicembre 2000).

Il Quinto Programma d'azione, adottato dalla Commissione nel marzo del 1992, denominato "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", dovrebbe rappresentare il programma politico e d'azione della Comunità Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.



Importante è la precisazione in base alla quale anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile.

Tra i capisaldi menzionati il **principio di precauzione**<sup>6</sup> è quello che, nella pratica, definisce più nettamente il raggio di azione sostenendo, in altri termini, che è preferibile adottare preventivamente alcune cautele, anche quando non vi sia certezza scientifica del rischio<sup>7</sup>, piuttosto che tentare di correre ai ripari dopo che il danno si è verificato<sup>8</sup>, concetto che nella letteratura anglosassone viene sintetizzato in "better safe than sorry".

Sarebbe difficile immaginare un'idea più ovvia, sulla quale il consenso possa risultare più spontaneo.

Nella realtà, le cose non sono così semplici e per rendere il principio più efficace ne è stata prevista ulteriore disciplina dagli artt. 301 e successivi.

L'art. 301, inserito nella parte sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" prevede, in termini generali, che, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all'effettività del rischio, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

Anche l'art. 178, riguardante la gestione dei rifiuti, fa riferimento al principio di precauzione.

---

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000: "ricorso al principio di precauzione quando è necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio"

<sup>7</sup> Gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo vanno identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza si fa ricorso al principio dopo aver valutato tre condizioni:

- a. l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- b. la valutazione dei dati scientifici disponibili,
- c. l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

<sup>8</sup> Differenza da principio di prevenzione:

Il principio di prevenzione opera allorché, il rischio delle conseguenze dannose o pericolose, sull'ambiente o sulla salute umana, di una azione o di un intervento, sia "scientificamente prevedibile"

Conclusivamente, si può affermare che **il principio di precauzione** è oggi certamente, anche in Italia, uno dei fondamentali criteri per l'interpretazione e l'applicazione di tutta la normativa nazionale di settore in materia di ambiente. Pertanto, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

L'articolo 3 -quinquies pone, infine, i **principi di sussidiarietà e di leale collaborazione**, destinati a incidere soprattutto sui rapporti dello Stato con le regioni e gli enti territoriali minori.

Si prevede, in termini generali, che i principi contenuti nel decreto costituiscano le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

Le regioni e le province autonome possono pertanto adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio; è, tuttavia, indispensabile, per la legittimità di questi interventi, che essi non comportino *“un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravati procedurali”*.

# **Il mito della “crescita verde” porterà al collasso ecologico**

di Francesco Paniè, giornalista e attivista, membro del coordinamento nazionale della Campagna Stop TTIP Italia.

Per l'associazione ambientalista Terra! si occupa di ricerca e comunicazione.

**Negli ultimi vent'anni abbiamo creduto di poter aumentare il PIL riducendo le emissioni. Non è successo e difficilmente accadrà in futuro, come dimostra l'ultimo rapporto dello European Environmental Bureau.**

Che la crescita infinita in una biosfera finita sia un controsenso, lo sappiamo dal 1972, quando un gruppo di giovani scienziati del Massachusetts Institute of Technology ha pubblicato il rapporto “I limiti dello sviluppo”, spalancando un dibattito mondiale sull'ambiente. Tuttavia, è bastato fingere di accogliere i loro rilievi creando i concetti di “sviluppo sostenibile” e “crescita verde” per frenare la carica trasformativa di quell'allarme.

Le istituzioni hanno riconosciuto i rischi ambientali della crescita a tutti i costi, consentendo però al sistema economico di non cambiare le sue logiche.

Si è diffusa la narrazione in base alla quale, investendo in efficienza, il PIL potesse continuare a salire, mentre l'impatto climatico e ambientale della produzione sarebbe sceso.

Tutto questo non è mai avvenuto e [l'ultimo rapporto dello European Environmental Bureau](#)(EEB), una rete di oltre 143 organizzazioni con sede in più di 30 Paesi, dimostra che nel futuro non ci sono segnali di un disaccoppiamento fra crescita economica ed impatto ambientale.

Il team internazionale di ricercatori che ha lavorato per l'EEB ritiene prioritario non più aumentare, ma ridurre la produzione di beni e servizi, soprattutto nei paesi ricchi.

L'efficienza è importante, ma più importante deve essere la sufficienza.

In parole povere, dobbiamo recuperare un senso del limite individuale e collettivo.

Il dossier apre una crepa nella narrazione granitica sulla “crescita verde”, abbattendo il pilastro del disaccoppiamento che la sorregge.

Per comprendere quanto sarebbe radicale l'introduzione del concetto di sufficienza come faro del policymaking, basti pensare che – se gli esperti dell'EEB hanno ragione – tutte le politiche ambientali e climatiche andrebbero ripensate, così come le politiche economiche ad ogni livello.

Le istituzioni internazionali e i governi dovrebbero indirizzare l'economia su binari ecologici, riducendo la scala della produzione, del commercio e dei consumi. Praticamente un'inversione a U dalla globalizzazione così come la conosciamo.

Un'operazione estremamente difficile anche soltanto a livello semantico, dal momento che l'idea della “crescita verde” e della sua capacità di slacciare il progresso economico dal degrado ambientale ha innervato tutti i documenti di visione delle principali istituzioni mondiali negli ultimi vent'anni.

Tutto è cominciato nel 2001, quando l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha sposato l'obiettivo del disaccoppiamento, poi divenuto un perno della sua strategia verso la “crescita sostenibile”.

A ruota è seguita la Commissione Europea, che nel suo sesto Programma d'azione per l'ambiente, ha annunciato il suo obiettivo di «rompere il vecchio legame tra crescita economica e danno ambientale».

Nel 2011 la strategia dell'UNEP – il Programma ambientale delle Nazioni Unite – ha scommesso sulle capacità della “crescita verde” di «ridurre significativamente i rischi ambientali e la miseria ecologica».

Il 2012 ha visto scendere in campo anche la Banca Mondiale, in un coro unanime coronato dall'inclusione del disaccoppiamento fra i target specifici degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la “Bibbia” dell'ONU per il futuro

dell'umanità sul pianeta. Di qui in poi, è stato un proliferare di ricerche e studi che confermavano come l'economia in alcuni settori e in alcuni paesi stesse progressivamente liberandosi dello stigma delle emissioni.

Secondo i ricercatori dello European Environmental Bureau, che hanno condotto la prima analisi di tutta la letteratura empirica e teorica sul tema, «non solo non ci sono prove empiriche a sostegno dell'esistenza di un disaccoppiamento della crescita economica dalle pressioni ambientali in misura anche solo vicina a ciò che servirebbe per affrontare il collasso ambientale, ma, e forse è ancora più importante, sembra improbabile che tale disaccoppiamento si verifichi in futuro».

Il rapporto arriva a queste forti conclusioni partendo da un assunto: la validità del discorso sulla “crescita verde” presume un disaccoppiamento globale, assoluto e permanente, ampio e abbastanza rapido della crescita economica da tutti gli impatti negativi sull'ambiente. In tutti i casi considerati – materie prime, energia, acqua, gas serra, terra, inquinanti idrici e perdita di biodiversità – il disaccoppiamento è solo relativo, temporaneo o localizzato.

È successo nel 2007-2008 per la crisi economica e nel 2015-2016, come si legge da entusiastici rapporti dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) poi rivelatisi fuochi di paglia.

La Cina stava spostando una parte significativa della produzione energetica dal carbone all' oil&gas, mentre gli Stati Uniti accrescevano la quota di gas nel mix energetico. Ben presto, però, completata la transizione, economia ed emissioni sono tornate ad accoppiarsi (+1.6% di CO<sub>2</sub> nel 2017 e +2.7% nel 2018).

Prendendo altri casi settoriali in cui il disaccoppiamento dovrebbe verificarsi, il rapporto rivela che non si è mai vista una forbice, anzi.

Per quanto riguarda i flussi di risorse minerali e organiche estratte dall'ambiente, ad esempio, nei paesi OCSE l'accoppiamento stabile fra loro uso e crescita è evidente.

La cosiddetta material footprint è aumentata del 50% fra il 1990 e il 2008 registrando un +6% di utilizzo ogni +10% di PIL.

A dirci che siamo già in forte debito con l'ecosistema sono anche i numeri assoluti: per essere ecologicamente sostenibili, dovremmo limitare il consumo di risorse a circa 50 miliardi di tonnellate l'anno.

Già nel 2009, però, questo numero era a 67,6.

Il rapporto dimostra come l'entusiasmo dei sostenitori della "crescita verde" sia frutto di «una sostanziale finzione statistica», e indica almeno sette ragioni per essere scettici riguardo al verificarsi di un disaccoppiamento assoluto e sufficiente nel futuro.

La prima è che andiamo incontro a un aumento della spesa energetica: l'estrazione risorse di solito diventa più costosa man mano che le scorte si esauriscono, con conseguente aumento della pressione sull'ambiente.

Poi ci sono gli effetti rimbalzo: i miglioramenti nell'efficienza sono spesso compensati, del tutto o in parte, da un utilizzo dei risparmi per aumentare i consumi nello stesso settore o in altri.

Non è raro, ad esempio, che un'auto a basso consumo venga utilizzata più spesso, o che il denaro risparmiato alla pompa di benzina sia speso in un viaggio aereo che altrimenti non ci si poteva permettere.

Non va sottovalutato nemmeno lo spostamento dei problemi: soluzioni tecnologiche a un problema ambientale possono crearne di nuovi o esacerbarne altri.

La produzione di energia elettrica per la mobilità privata, per dirne una, causa pressioni sulle riserve di litio, rame e cobalto, mentre i biocarburanti sottraggono suolo alla produzione di cibo.

Quarta ragione per diffidare risiede nell'impatto sottostimato dei servizi, che poggiano su un'economia reale: la loro impronta ecologica si somma alla produzione materiale, non la sostituisce.

È necessario essere anche sinceri sul potenziale limitato del riciclo.

Oggi si ricicla poco, i tassi crescono lentamente e il settore ha una capacità limitata di supportare un'economia materiale in crescita.

Cambiamenti tecnologici insufficienti e inappropriati sono inoltre alla base di una direzione sbagliata del progresso tecnico, troppo poco interessato ai fattori che contano per la sostenibilità ecologica, poco dirompente e non abbastanza veloce.

Infine, le analisi più ottimistiche non prendono in considerazione il cost shifting, cioè l'esternalizzazione dell'impatto ambientale in altri paesi, favorita dalle regole del commercio internazionale. È sbagliato rilevare un disaccoppiamento in una zona del pianeta senza calcolare il peso delle delocalizzazioni.

Di fronte a questi risultati, e con una decina d'anni appena per invertire i trend di riscaldamento globale, **il rapporto dell'European Environmental Bureau pone una questione non più rinviabile: andare oltre la crescita nella scrittura delle politiche.**

Vent'anni di strategie improntate alla "crescita verde" da parte di tutte le più importanti istituzioni internazionali non hanno portato ai risultati previsti: «Il disaccoppiamento – scrivono i ricercatori nelle loro conclusioni – ha fallito nel raggiungere la sostenibilità ecologica che aveva promesso.

Non è che gli aumenti dell'efficienza non siano necessari, ma è irrealistico aspettarsi che possano scollegare in modo assoluto, globale e permanente dalla sua base biofisica un metabolismo economico in costante crescita». Basarsi soltanto su questo per risolvere i problemi ambientali «sembra essere estremamente rischioso e irresponsabile».

E cercare di risolvere questioni di giustizia sociale ed ecologica con il disaccoppiamento «è come provare a tagliare un albero con il cucchiaio: un'operazione probabilmente lunga, e ancora più probabilmente destinata a fallire».